



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Deliberazioni n. 22

Data 28/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i sotto indicati Consiglieri Comunali:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. BRIANO Roberto | presente |
| 2. BAZZANO Walter | presente |
| 3. CAPUTO Vincenzo | presente |
| 4. CANALE Aurora | assente |
| 5. GRENNO Luciano | presente |
| 6. MENICHINI Davide | presente |
| 7. ODDERA Roberto | presente |
| 8. GRISOLIA Giuseppe | presente |
| 9. CARUSO Eleonora | presente |
| 10. VARACALLI Gianluca | presente |

Assiste il Segretario Dott. BAGNASCO Paola Piera, il Sindaco Briano Roberto assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2020

Prende la parola il sindaco spiegando che l'80% rata settembre non nasce a caso ma deriva dalla verifica che mediamente sulla prima rata, almeno il 20% degli utenti non paga;

Il Consigliere di minoranza GRISOLIA Giuseppe afferma che però quest'anno c'è gente in cassa integrazione;

Il Sindaco ribadisce che non era possibile fare distinzione perché le agevolazioni concesse sarebbero ricadute sugli altri utenti e questo non sembra giusto. Inoltre il Comune gestirà la TARI ancora nel 2021, dopodiché se tutto andrà bene subentrerà la ATO

Il Consigliere ODDERA Roberto prende la parola per spiegare che la materia in oggetto si è complicata in maniera incredibile da quando c'è ARERA;

Il consigliere di Minoranza GRISOLIA Giuseppe chiede per i Commercianti. Ogni anno solleva il problema che pagano troppo e che questa è una scelta politica per cui la minoranza non si trova d'accordo, vista anche la mozione presentata in precedenza.

Il Sindaco risponde che ARERA lo dice espressamente "chi inquina paga", spalmare la tariffa delle utenze non domestiche sulle domestiche? È giusto dare un colpo al cerchio e uno alla botte.

GRISOLIA Giuseppe riprende la parola ed afferma che da quando è entrato in Consiglio è aumentata e che nel 2018 era stata promessa la tariffa puntuale.

Il Sindaco Risponde che aver avuto la tariffazione puntuale nel 2018 comportava uno sconto sulla TARI e che ora metterla in atto non ha senso visto che partirà la ATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 al 30 settembre, disciplinando quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto*

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]»;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*; la Deliberazione n. 12 del 17.02.2020, adottata dal Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti della regione Liguria che stabilisce che *"Le funzioni assegnate all'Ente Territorialmente Competente dall'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA devono intendersi attribuite per quanto riguarda l'anno 2020 ai Comuni affidanti o ai diversi enti che abbiano affidato il servizio se diversi dal Comune"*; l'identificazione dell'ETC con il Comune, come emerge dalla disposizione appena citata, solleva il problema connesso con la duplice funzione rivestita dal Comune di *"controllato/controllore"* in quanto lo stesso sarà chiamato a validare i propri stessi documenti in ordine a quanto disposto dall'articolo 18 della Deliberazione 443/2019/R/Rif;
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

OSSERVATO che i riscontri alle richieste di chiarimenti inviate in data 31/12/2019- 05/02/2020 e 01/04/2020 al soggetto gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento e lavaggio delle strade a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo del PEF "grezzo", non sono pervenute in tempo utile per la conclusione del percorso di validazione del Piano finanziario TARI e la conseguente approvazione delle tariffe TARI 2020 entro il termine del 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2019;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che *"[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole reso da Revisore dei Conti in data

VISTO il vigente lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri di minoranza GRISOLIA Giuseppe, CARUSO Eleonora e VARACALLI Gianluca) espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:

Tariffe utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/N)
Fascia A	1	0,94	57,07
Fascia B	2	1,09	102,72
Fascia C	3	1,20	102,72
Fascia D	4	1,29	125,55
Fascia E	5	1,38	165,50
Fascia F	> 5	1,45	194,03

Tariffe utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38	0,18	0,56
2	Campeggi, distributori carburanti	0,65	0,38	1,03
3	Stabilimenti balenari	0,32	0,21	0,53
4	Esposizioni, autosaloni	0,32	0,21	0,53
5	Alberghi con ristorante	1,07	0,73	1,80
6	Alberghi senza ristorante	0,66	0,45	1,11
7	Case di cura e riposo	0,82	0,56	1,38
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,69	1,69
9	Banche ed istituti di credito	0,50	0,38	0,88
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,89	0,61	1,50
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	0,82	2,02
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,82	0,56	1,38
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,93	0,63	1,56
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	0,47	1,17
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,84	0,57	1,41
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,73	2,07	5,80
17	Bar, caffè, pasticcerie	2,49	1,82	4,31
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90	1,19	3,09
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	1,17	3,12
20	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante	3,98	2,07	6,05
21	Discoteche, night club	1,29	0,88	2,17

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente vista l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri di minoranza GRISOLIA Giuseppe, CARUSO Eleonora e VARACALLI Gianluca) espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE N° 15/20

Comune di Altare (SV)

Revisore unico Dr. Roberto Italiani. Verbale n. 13/2020

Viene richiesto al sottoscritto il parere per la proposta di approvazione tariffe Tari 2020
Il Dr. Roberto Italiani, revisore unico del Comune di Altare (SV),
ha esaminato la proposta di delibera delle tariffe Tari per il 2020 che rimangono inalterate rispetto
al 2019.

Il sottoscritto revisore rileva la coerenza, la congruità e l'attendibilità della proposta rispetto al
bilancio ed

Esprime parere positivo

Sarzana 24 settembre 2020


Dr. Roberto Italiani



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 Del 28.09.2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

SETTORE TECNICO: AREA FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Altare, 21/9/2020



IN RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELA FORTUNATO

SETTORE FINANZIARIO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, li 21/9/2020



IN RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fortunato Daniela

COPIA conforme all'originale

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
(fto Briano Roberto)

Il Segretario Comunale
(fto Paola Piera BAGNASCO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 02/10/2020 è così per 15 giorni consecutivi.

Li 28/09/2020

Il Segretario Comunale
(fto. Paola Piera Bagnasco)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A) In data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000)
- B) ~~Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per 15 gg consecutivi (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)~~

Il Segretario Comunale
(fto. Paola Piera Bagnasco)

=====

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO)

